

**ALLEGATO 3**INGIUNZIONE DI PAGAMENTO N. **0000000** DEL **19/10/2009**Codice Fiscale: **0000000000****ENTE CREDITORE**

UFFICIO TRIBUTI DEL COMUNE DI COMUNE  
VIA ROSA 1  
0000 COMUNE CM  
0000 00000

**RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

Responsabile del procedimento di iscrizione nella lista di carico coattiva:  
Funzionario Responsabile dell'Ufficio dell'Ente creditore

**MODALITA' DI RICORSO***QUANDO PRESENTARE IL RICORSO*

Il contribuente che vuole contestare l'ingiunzione di pagamento deve formulare il ricorso entro 60 giorni dalla data di notifica dell'ingiunzione di pagamento medesima, secondo le disposizioni normative di cui al D.Lgs.31 Dicembre 1992 n° 546. Il ricorso può essere presentato per i vizi propri dell'ingiunzione fiscale notificata (es. indicazione errata degli importi o notifica irregolare) nei confronti del concessionario della riscossione; per le questioni di merito nei confronti dell'Ente creditore.

*A CHI PRESENTARE IL RICORSO*

Il contribuente deve:

- intestare il ricorso (con bollo per atti giudiziari) alla Commissione Tributaria provinciale competente per territorio;
- notificare il ricorso all'Ente creditore che ha provveduto all'iscrizione nella lista di carico coattiva e nei cui confronti si propone appunto il ricorso stesso, tramite ufficiale giudiziario o spedizione a mezzo posta in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento oppure consegna diretta ad un addetto dell'Ufficio dell'Ente che rilascia ricevuta sulla copia;
- notificare il ricorso al Concessionario della riscossione, esclusivamente tramite ufficiale giudiziario e spedizione a mezzo posta in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento, quando oggetto del ricorso è l'impugnazione di atti riferibili direttamente al Concessionario della riscossione, per effetto di irregolarità o errori imputabili allo stesso Concessionario (errori connessi alla compilazione e alla intestazione delle ingiunzioni di pagamento, alla notifica delle stesse ecc).

*DATI DA INDICARE NEL RICORSO*

Nel ricorso il contribuente deve indicare:

- le proprie generalità;
- il proprio codice fiscale;
- il legale rappresentante (se il ricorrente è una società o un ente);
- la residenza o la sede legale o il domicilio eventualmente eletto;
- l'Ente e/o il Concessionario nei cui confronti è proposto il ricorso;
- gli estremi dell'ingiunzione impugnata;
- i motivi del ricorso;
- le conclusioni.

*COSTITUZIONE IN GIUDIZIO*

Entro 30 giorni dalla data di notifica del ricorso il contribuente, a pena di inammissibilità, deve costituirsi in giudizio depositando presso la segreteria della Commissione tributaria provinciale il proprio fascicolo contenente:

- l'originale del ricorso (se notificato tramite Ufficiale Giudiziario), oppure fotocopia del ricorso dichiarata conforme all'originale dallo stesso contribuente (se spedito per posta o consegnato);
- fotocopia della ricevuta di spedizione per raccomandata a mezzo del servizio postale o del deposito;
- fotocopia dell'ingiunzione di pagamento.

Quando il valore della controversia, esclusi interessi e sanzioni, è di importo uguale o superiore a 2.582,28 euro il contribuente deve essere assistito da un difensore abilitato ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. 546/1992 e successive modifiche e integrazioni.

In tal caso il ricorso deve essere sottoscritto dal difensore e contenere l'indicazione dell'incarico.

La sottoscrizione del difensore (o del contribuente nel caso non vi sia l'obbligo dell'assistenza tecnica) deve essere apposta tanto sull'originale quanto sulle copie del ricorso.

*ULTERIORI INFORMAZIONI PER IL CONTRIBUENTE*

*Richiesta di sospensione dell'ingiunzione di pagamento.*

Si ricorda che contestualmente alla presentazione del ricorso può essere avanzata istanza di sospensione dell'esecuzione direttamente al giudice o all'ente impositore.

*Informazioni relative all'addebito*

Si ricorda, infine, che presso l'Ente impositore è possibile acquisire ogni informazione utile sulla pratica.